

Pubblicato il 09/06/2020

N.04209 ~~2020~~ REG.PROV.CAU.
N. 15490/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 15490 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Matteo Schillaci, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso introduttivo:

- del giudizio di non idoneità della Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, di cui al provvedimento dell'8 novembre 2019, codice ID 1272181, consegnato per notifica nella medesima giornata, con il quale la parte ricorrente è

stata dichiarata non idonea al concorso per l'assunzione di 1515 Allievi Agenti della Polizia di Stato per "Disturbo di personalità n.a.s. con tratti disfunzionali di tipo ossessivo e di tipo narcisistico a rilevanza clinica", ai sensi dell'art. 3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 8. lettera b) del D.M. 30/06/2003, n.198", e definito "ai sensi dell'art. 5 comma 9 D.M. 28 aprile 2005, n.129, propedeutico alla emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso in argomento ed è definitivo”;

- di tutte le operazioni compiute e le valutazioni espresse dalla Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti psico - fisici nominata con Decreto n. 333-B/12E.10.19/27919, nonché del Centro di neurologia e psicologia Medica o da altro organo, e precisamente:

a) degli accertamenti effettuati mediante somministrazione di test, colloqui ed altre metodiche, al fine di verificare il possesso della idoneità psichica del ricorrente;

b) delle risultanze degli accertamenti eseguiti, nonché del giudizio di non idoneità;

- del verbale di valutazione psichica, datato 8 novembre 2019, a firma della dott.ssa De Sario e della Dott.ssa Silvana Maselli;

- del provvedimento, ove già adottato, comunque non notificato - del quale il ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto - di esclusione del medesimo dal concorso de quo, posto che il giudizio di inidoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico all'emanazione del provvedimento di esclusione;

- delle graduatorie di merito, da approvarsi, della suddetta procedura, nella parte in cui pregiudicano l'utile collocamento di parte ricorrente;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle "Disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'assunzione di 1515 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie Speciale "Concorsi ed Esami" - del 4 giugno

2019, e dei relativi allegati;

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, dell'art. 14, comma 5, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che "Costituiscono altresì cause di inidoneità, per l'assunzione nella Polizia di Stato, le imperfezioni e le infermità elencate nella Tabella 1 allegata al D.M. n. 198/2003";

- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato in malam partem, del D.M. 198/2003, con particolare riferimento all'art. 3, comma 2, con rinvio all'ipotesi di inidoneità previste nella allegata Tabella 1, n. 8;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 14, comma 6, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che "i giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti psicofisici sono definitivi e comportano l'esclusione dal concorso, in caso di inidoneità del candidato";

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente

E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale

E IN SUBORDINE, PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO;

quanto ai motivi aggiunti depositati il 02/03/2020:

- del decreto N. 333-B/12E.10.19 del 13.02.2020, pubblicato il 14.02.2020 sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n. 1/7 del 14 febbraio 2020, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale "Concorsi ed esami" del 14 febbraio 2020, con cui il Direttore Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha approvato la graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'assunzione di complessivi 1515 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale -

Concorsi ed Esami, del 4 giugno 2019;

- della graduatoria di merito dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'assunzione di complessivi 1515 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale, approvata con decreto N. 333-B/12E.10.19 del 13.02.2020 del Direttore Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, pubblicato il 14.02.2020 sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n. 1/7 del 14 febbraio 2020, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale "Concorsi ed esami" del 14 febbraio 2020, nella parte in cui pregiudica l'utile collocamento di parte ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2020 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, alla luce del risultato della verifica, il ricorso appare sorretto da sufficienti profili di fondatezza;

Ritenuto che, di conseguenza, debba essere accolta l'istanza cautelare, ammettendo, con riserva, parte ricorrente alla prosecuzione della procedura concorsuale in questione, mediante l'espletamento di una sessione suppletiva;

Ritenuto, inoltre, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria finale del concorso di cui trattasi,

autorizzando la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della resistente Amministrazione di un sunto del gravame, integrato con motivi aggiunti e degli estremi del presente provvedimento, onere da eseguirsi, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine di 20 giorni decorrente dal primo adempimento;

Ritenuto di dover fissare, al contempo, l'udienza per la trattazione di merito del ricorso;

Ritenuto, infine, di dover porre a carico dell'Amministrazione resistente il costo della verifica, compensando, per il resto, le spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, ammette, con riserva, parte ricorrente alla prosecuzione del concorso controverso.

Fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 17 novembre 2020.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e nei termini in motivazione.

Pone a carico della Amministrazione resistente il costo della verifica, liquidato in euro 500,00 (cinquecento).

Compensa, per il resto, le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come

modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio da remoto del giorno 8 giugno 2020 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere

Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Antonio Andolfi

IL PRESIDENTE

Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.